



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1419**

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

# Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. DDL S. 1419 - XVIII Leg. ....   | 1  |
| 1.1. Dati generali .....   | 2  |
| 1.2. Testi .....   | 4  |
| 1.2.1. Testo DDL 1419 .....  | 5  |
| 1.3. Trattazione in Commissione .....  | 9  |
| 1.3.1. Sedute .....  | 10 |
| 1.3.2. Resoconti sommari .....   | 12 |
| 1.3.2.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....  | 13 |
| 1.3.2.1.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021 .....  | 14 |
| 1.3.2.1.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (ant.) dell'08/02/2022 .....  | 19 |
| 1.3.2.1.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) dell'08/02/2022 ..... | 20 |
| 1.3.2.1.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (ant.) del 15/02/2022 .....   | 24 |
| 1.3.2.1.5. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (pom.) del 15/02/2022 .....  | 25 |
| 1.3.2.1.6. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (ant.) del 22/02/2022 .....   | 30 |
| 1.3.2.1.7. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/02/2022 .....  | 31 |
| 1.3.2.1.8. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 295 (ant.) del 09/03/2022 .....  | 39 |
| 1.3.2.1.9. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/03/2022 .....  | 41 |
| 1.3.2.1.10. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 300 (ant.) del 16/03/2022 ..... | 48 |
| 1.3.2.1.11. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 305 (pom.) del 29/03/2022 ..... | 50 |
| 1.4. Trattazione in consultiva .....   | 69 |
| 1.4.1. Sedute .....  | 70 |
| 1.4.2. Resoconti sommari .....   | 71 |
| 1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....   | 72 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/03/2022 . . . . . | 73  |
| 1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .  | 76  |
| 1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022 . . . . .                                 | 77  |
| 1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022 . . . . .                                 | 89  |
| 1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022 . . . . .                                 | 97  |
| 1.4.2.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .   | 109 |
| 1.4.2.3.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022 . . . . .      | 110 |

## **1. DDL S. 1419 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1419  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

**Titolo breve:** *Tutela lavoratori dalle maculopatie*

---

Iter

**29 marzo 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1419**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Sonia Fregolent** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**Maria Cristina Cantu'** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Raffaella Fiormaria Marin** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianfranco Rufa** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Arrigoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luigi Augussori** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Alberto Bagnai** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Claudio Barbaro** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giorgio Maria Bergesio** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Borghesi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Bossi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luca Briziarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Francesco Bruzzone** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Calderoli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maurizio Campari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimo Candura** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Marzia Casolati** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **William De Vecchis** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Antonella Faggi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberta Ferrero** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Umberto Fusco** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tony Chike Iwobi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Michelina Lunesu** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Marti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Enrico Montani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tiziana Nisini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Andrea Ostellari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Kristalia Rachele Papaevangeliu** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giuliano Pazzagli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Emanuele Pellegrini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pasquale Pepe** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simona Pergreffi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cesare Pianasso** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Pillon** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Daisy Pirovano** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pietro Pisani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Mario Pittoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Nadia Pizzol** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefania Pucciarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Ripamonti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Erica Rivolta** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimiliano Romeo** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Saponara** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Saviane** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Rosellina Sbrana** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Armando Siri** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Donatella Tesei** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Tosato** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianpaolo Vallardi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Manuel Vescovi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cristiano Zuliani** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 12 aprile 2022

Presentazione

Presentato in data **17 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 134 del 17 luglio 2019.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI LAVORATORI , ASSISTENZA SANITARIA , MALATTIE

**Articoli**

OBBLIGHI (Art.1), ACCERTAMENTI SANITARI (Artt.1, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Emilio Floris \(FIBP-UDC\)](#) (dato conto della nomina il 19 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [11<sup>a</sup> Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 14 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 239 del 14 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Sanita'), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1419

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1419

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FREGOLENT**, **CANTÙ**, **MARIN**, **RUFA**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAPAEVANGELIU**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2019

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

Onorevoli Senatori. - La maculopatia è una malattia che colpisce la macula, spesso legata all'invecchiamento, ma non solo. La macula è la zona nell'occhio che si trova al centro della retina e la cui funzione è la visione distinta centrale. Caratteristica della maculopatia è la perdita progressiva della visione centrale, ma non quella periferica, che limita la funzione visiva di chi ne è colpito. Le persone, affette da una delle tante maculopatie, possono perdere completamente la visione centrale e quindi non essere più in grado di leggere, vedere la televisione o riconoscere i volti delle persone. Questi pazienti però mantengono la capacità di muoversi nello spazio riuscendo ad eseguire le mansioni che non richiedono il riconoscimento dei fini dettagli. Il tipo più comune è la maculopatia degenerativa che, a seconda dell'andamento della malattia e delle caratteristiche che presenta, si distingue in due diverse forme: a forma secca o atrofica, che ha un'evoluzione lenta ed è meno grave. Colpisce quasi sempre entrambi gli occhi e in alcuni casi può evolvere nella forma più grave; a forma essudativa o umida, che è la più aggressiva, ma fortunatamente anche la meno comune delle due forme. Questo tipo di maculopatia si caratterizza per la formazione di vasi sanguigni retinici nella zona della macula, che creano delle cicatrici sottoretiniche.

Attualmente non c'è nessun trattamento di cura per la forma secca o atrofica. L'unica cosa che si può fare è informare il paziente dei sintomi visivi di cui fare attenzione al fine di individuare precocemente le persone che stanno sviluppando la forma umida, al fine di trattare quest'ultima il più precocemente possibile. Tali sintomi sono: distorsione delle immagini e la comparsa di una macchia fissa nella visione centrale.

Il trattamento di cura attuale della forma essudativa o umida è rappresentato dalle iniezioni intravitreali di farmaci che bloccano il fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF). Questo tipo di trattamento è cronico a vita.

La degenerazione maculare legata all'età è la principale causa di *deficit* irreversibile della funzione visiva centrale nei Paesi sviluppati tra le persone di età superiore ai 50 anni. La prevalenza di un grave *deficit* visivo aumenta con l'età. Il fumo è il maggior fattore di rischio modificabile. Il rischio di sviluppare la degenerazione maculare legata all'età è di 4 volte superiore nelle persone fumatrici. Una dieta ricca di grassi saturi si associa ad un aumento del rischio di sviluppo della malattia, mentre i grassi monoinsaturi hanno un effetto protettivo.



Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, definisce i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) e sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 dell'8 febbraio 2002, con cui sono stati definiti per la prima volta le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (*ticket*), con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale; in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 aggiorna gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal *ticket*. Inserisce più di 110 entità, tra malattie rare singole e gruppi, e 6 nuove patologie croniche. È previsto, altresì, che i livelli essenziali di assistenza vengano aggiornati annualmente.

Affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo e sistematico, nonché basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, Consiglio superiore di sanità, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - FNOMCEO, Società italiana dei medici di medicina generale - SIMMG, ecc.).

La maculopatia degenerativa miopica e senile non è stata mai inclusa nei livelli essenziali di assistenza, neanche nella ridefinizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che ha aggiornato i LEA stessi, provocando un trattamento decisamente iniquo rispetto ad altre malattie, e negando quindi alle persone affette da maculopatia degenerativa miopica e senile la gratuità delle cure farmacologiche.

Oltre all'età avanzata, la maculopatia può essere indotta da un stress eccessivo causato all'occhio in seguito ad attività che prevedano l'uso prolungato di videoterminali. Per tale ragione, la legge prevede una serie di controlli per i lavoratori che utilizzano tali apparecchiature. Nell'ambiente di lavoro, più in generale, la sorveglianza sanitaria ha il fine di salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratore. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente nei casi previsti dalla legge. Per ciò che concerne la salvaguardia dell'occhio e della funzione visiva, gli articoli 172 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recano disposizioni che attengono alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. I lavoratori interessati, infatti, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi. Va qui precisato che per videoterminale si intende, secondo quanto previsto dall'articolo 173 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo in oggetto i *computer* portatili, per i quali (in caso di utilizzo prolungato) il datore di lavoro deve dotare l'apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un *mouse* e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

Lo stesso articolo 173 del richiamato decreto legislativo definisce lavoratore « videoterminalista », colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve compiere un'analisi dei posti di lavoro, per rilevare i rischi per la vista e per gli occhi; i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale; le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Successivamente deve disporre le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il lavoratore che utilizza videoterminali in modo sistematico ha il diritto ad usufruire di una

interruzione della sua attività attraverso delle pause o cambiamento di attività. Normalmente i contratti di lavoro contengono delle disposizioni che riguardano le modalità di effettuazione delle pause, le quali devono consistere in almeno 15 minuti ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. I lavoratori non possono rinunciare alle pause e le stesse non possono essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa. Se poi il lavoratore presenta delle patologie particolari all'apparato visivo accertate dal medico competente, potrà concordare con l'azienda dei tempi di interruzione diversi oppure concordare di effettuare una « pausa attiva », cioè lo svolgimento di un'altra attività lavorativa senza l'impiego di videoterminale (VDT), senza il movimento continuo delle braccia e delle mani, e senza l'assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale. Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica. La normativa prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un'età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

Il presente disegno di legge, composto da quattro articoli, introduce disposizioni che vanno da un lato a tutelare i lavoratori dai rischi di sviluppare forme di maculopatie e, dall'altro, ad inserire nei livelli essenziali di assistenza la maculopatia degenerativa miopica e senile

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 176 del più volte citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in modo da precisare che gli accertamenti sanitari dei lavoratori che utilizzano videoterminali comprendono obbligatoriamente gli esami del fondo oculare e della retina, sulla base della considerazione - avallata anche da numerosi studi scientifici - per cui l'uso continuato di videoterminali comporta uno stress per l'occhio ed un conseguente rischio di sviluppare malattie degenerative del fondo oculare e della retina. Ciò anche perché, da questo tipo di controllo, si può venire a conoscenza di eventuali maculopatie e quindi curarle prima che degenerino irrimediabilmente. L'articolo 2 prevede invece l'inserimento, tramite la procedura prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, della maculopatia degenerativa miopica e senile nei nuovi livelli essenziali di assistenza. L'articolo 3 stabilisce che la maculopatia degenerativa miopica e senile debba essere accertata nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile che ne attesti l'effetto invalidante. L'articolo 4 reca disposizioni in tema di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *I-bis*. Gli accertamenti di cui al comma 1 comprendono obbligatoriamente gli esami del fondo oculare e della retina ».

### Art. 2.

*(Inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile)*

1. Con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine dell'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile, nelle forme e nelle modalità individuate dall'articolo 3 della presente legge.

### Art. 3.

*(Accertamenti diagnostici)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, la maculopatia degenerativa miopica e senile deve essere accertata

nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile che ne attesti l'effetto invalidante.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1419  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

**Titolo breve:** *Tutela lavoratori dalle maculopatie*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 270 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 75 \(ant.\)](#)

8 febbraio 2022

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 286 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 77 \(ant.\)](#)

15 febbraio 2022

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 288 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 79 \(ant.\)](#)

22 febbraio 2022

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 289 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 295 \(ant.\)](#)

9 marzo 2022

[N. 299 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 300 \(ant.\)](#)

16 marzo 2022

[N. 305 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**



# 1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021  
270ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 2418, in tema di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le misure volte alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità. Fa quindi presente che l'articolo 5, istitutivo del tavolo permanente per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l'articolo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative calibrate per persone con disabilità o mobilità ridotta.

Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferimento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai

cammini e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi previdenziali.

In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commissione di merito e propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva**  
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) specifica innanzitutto la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, ove è inoltre puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per stabilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche. Prosegue illustrando l'articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, basata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.

Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile l'articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, di cui l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dopo aver osservato che ai sensi dell'articolo 6 resta fermo quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, illustra l'articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 8, riguardante il deposito dei contratti collettivi, e sull'articolo 9, recante una misura di detassazione degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Fa infine presente che l'articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all'esame in sede referente (nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione unanime consente.

La [PRESIDENTE](#) avverte quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede

referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.

**(1618) COMINCINI ed altri. - Disposizioni in materia di start-up sociali**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) dà conto in primo luogo della definizione di *start-up* a vocazione sociale recata dall'articolo 1, riferita a organizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.

Illustra quindi l'articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e l'articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l'altro l'adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Dopo aver segnalato le detrazioni d'imposta in favore degli investitori previste dall'articolo 4, si sofferma sull'articolo 5, volto a stabilire incentivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.

Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, può essere alimentato da versamenti volontari da parte di soggetti privati.

Rileva infine che l'articolo 6 estende alle *start-up* a vocazione sociale l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto. Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione riguardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) segnala l'utilità di procedere anzitutto all'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) condivide la proposta di svolgimento di audizioni e sottolinea l'ampiezza dell'interesse sociale connesso alla materia.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) pone in evidenza la generale importanza della questione dell'inclusione dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della presenza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l'audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.

Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni i senatori [ROMANO](#) (M5S), [LAUS](#) (PD), [CARBONE](#) (IV-PSI) e [FLORIS](#) (FIBP-UDC), il quale manifesta infine condivisione relativamente alle finalità del disegno di legge in titolo.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente la rilevanza dell'inclusione lavorativa anche ai fini dell'attuazione del PNRR e richiama l'attenzione sull'opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle disabilità cognitive.

Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) nota innanzitutto che l'articolo 1 modifica l'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell'ambito delle visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoterminali.

Osserva quindi che l'articolo 2 prevede l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato. Richiama infine l'articolo 4, recante la copertura finanziaria.

Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all'incidenza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non necessariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro quali soggetti da audire.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) si associa alla proposta del relatore Floris, con particolare riguardo all'opportunità di audire rappresentanti dell'INAIL.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 13 di giovedì 21 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

**(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca specificazioni concernenti l'individuazione delle strutture nelle quali viene svolta l'attività lavorativa. Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di copertura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.

Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.

La Commissione conviene con tale proposta.

La presidente [MATRISCIANO](#), in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare fin d'ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (ant.) dell'08/02/2022**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 75**  
**MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022**

*Presidenza della Presidente*  
[MATRISCIANO](#)

*Orario: dalle ore 11 alle ore 11,50*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI INAIL E ISPETTORATO NAZIONALE DEL  
LAVORO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1419  
(MACULOPATIE)*

## 1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022  
286ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347*

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all'esame dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti), consegnata nell'ambito delle odierne sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2488)** *Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), ricapitolato l'andamento della trattazione in Senato del provvedimento, formula una proposta di parere non ostativo, che viene posta in votazione.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame il senatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC), che segnala in primo luogo il comma 2 dell'articolo 4, relativo al riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, volto a escludere, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale.

Rileva che l'articolo 22 consente la proroga di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e, successivamente, dà conto dei contenuti dell'articolo 23, recante modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale dell'INPS.

In conclusione, osserva l'utilità di fissare un termine per la trasmissione al relatore di proposte concernenti la redazione dello schema di parere.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone le ore 14 di martedì 15 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sulle parti di competenza della Commissione, il senatore [CARBONE](#) (IV-PSI) si sofferma in primo luogo sull'articolo 13, concernente la disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Segnala inoltre che, in base all'elenco di direttive di cui all'allegato A, viene posta la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057, recante disposizioni specifiche in merito al distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada.

Suggerisce infine di fissare un termine per la presentazione di proposte relative allo schema di parere.

La [PRESIDENTE](#) propone le ore 12 di venerdì 11 febbraio.



La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le finalità fondamentali del documento in esame e le linee essenziali della disciplina riguardante la presentazione al Parlamento delle relazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la relatrice [FEDELI](#) (PD), passando agli aspetti di competenza, rileva l'attuale impossibilità di un'analisi di impatto dell'attuazione del Piano sugli obiettivi delle pari opportunità generazionali e di genere; sottolinea l'importanza peraltro attribuita alla definizione delle linee guida previste dalla specifica disciplina volta a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nell'ambito delle procedure relative alla stipulazione di contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Osservato che l'Ente italiano di normazione UNI completerà la definizione degli *standard* tecnici del sistema di certificazione della parità di genere delle imprese, passando agli interventi di competenza del Ministero del lavoro, dà conto del rispetto degli impegni finalizzati agli obiettivi posti per la fine del 2021, consistenti nell'adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Piano nazionale nuove competenze, dei quali riassume gli obiettivi specifici.

In merito alle scadenze successive al 2021, specifica che entro la fine del 2022 verrà adottato un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che sono stati predisposti i Piani triennali delle singole regioni per il rafforzamento dei centri per l'impiego e che sta procedendo l'attività del gruppo di lavoro incaricato della definizione della legge quadro sugli anziani non autosufficienti. Fa inoltre presente che entro il primo semestre del 2022 dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale di riparto delle risorse relative al superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura e al conseguimento di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.

Successivamente si sofferma sulla programmazione nazionale degli interventi e dei servizi sociali, particolarmente in riferimento alla pubblicazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Quanto al pubblico impiego, rileva che entro il primo semestre del 2022 sono previste la definizione della nuova disciplina sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, nonché il completamento del riordino del sistema di classificazione professionale.

In riferimento al parere della Commissione, segnala, in quanto elemento di primaria importanza, il monitoraggio costante, a beneficio del Parlamento, dell'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR, particolarmente in relazione all'impatto sull'occupazione giovanile e femminile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DI SEDUTE**

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 9 febbraio, non avranno luogo. Resta invece confermata la seduta convocata per giovedì 10 alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

# 1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (ant.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**  
**MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022**

*Presidenza della Presidente*  
[MATRISCIANO](#)

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANMIL, ASSOCIAZIONE COMITATO  
MACULA, GOAL, FONDAZIONE MACULA ONLUS, ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI  
(FAND), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1419  
(MACULOPATIE)*

## 1.3.2.1.5. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022  
288<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347*

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all'esame dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti), consegnata nell'ambito delle odierne sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) richiama l'attenzione sui recenti tragici eventi che hanno riguardato giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. Richiede pertanto un'adeguata e urgente riflessione circa le modalità idonee a consentire alla Commissione di compiere i necessari approfondimenti.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione sollevata sia della massima importanza per tutte le componenti politiche della Commissione e sia altresì di interesse della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore [LAUS](#) (PD) condivide quanto espresso dalla senatrice Catalfo e sottolinea la sensibilità comune sul tema, da rimettere alla ponderazione della Presidenza.

A nome del proprio Gruppo rileva quindi la priorità da accordare, nell'ambito della programmazione

dei futuri lavori della Commissione, alla trattazione delle iniziative legislative in materia di salario minimo, dovendosi altrimenti individuare modalità alternative di intervento, quali la presentazione di specifiche proposte emendative a decreti-legge.

La presidente [MATRISCIANO](#) pone in evidenza la compattezza costantemente dimostrata dalla Commissione relativamente a questioni di importanza fondamentale, quali quelle finora richiamate.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) si associa alla senatrice Catalfo, rilevando la necessità di un approfondimento specifico, stante la concreta possibilità di abusi diffusi connessi ai percorsi di formazione professionale, tesi alla dissimulazione di rapporti di lavoro irregolari. Condivide altresì le considerazioni espresse in relazione alla rilevanza e all'urgenza di approvazione della disciplina in materia di salario minimo, anche con riguardo alla centralità dell'iniziativa parlamentare. Osserva infine lo stretto legame intercorrente fra le questioni della giusta retribuzione e della tutela della dignità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) rammenta le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Osserva inoltre che l'eventuale incapacità di approvare la disciplina legislativa sul salario minimo qualificerebbe negativamente l'operato delle istituzioni parlamentari, particolarmente in un contesto nel quale le carenze relative alla tutela nei confronti della precarietà e delle basse retribuzioni hanno ripercussioni sulla tenuta della base del tessuto sociale, costituita dalle famiglie, attualmente a rischio di ulteriore impoverimento in forza della possibile ripresa inflazionistica.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) coglie la comune sensibilità riguardo la necessità di garantire la massima sicurezza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, meritevole di specifica riflessione da parte della Commissione. Sostiene quindi l'opportunità di un approfondimento volto a conseguire una soluzione equilibrata e il più possibile condivisa in riferimento ai provvedimenti in materia di salario minimo.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) esprime favore rispetto alla proposta della senatrice Catalfo, sottolineando l'opportunità di procedere ad approfondimenti in merito allo svolgimento concreto dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza dei giovani, che pure hanno dimostrato di poter fornire risposte adeguate alle necessità del sistema produttivo in determinate aree. Sottolinea successivamente l'utilità di un'ampia condivisione tra le forze politiche al fine di pervenire a una soluzione utile e soddisfacente in materia di salario minimo.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) pone in evidenza l'importanza della politica al fine dell'individuazione di soluzioni idonee alla massima tutela della salute e della vita nell'ambito del lavoro.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le forme più adeguate per consentire alla Commissione di reportarsi adeguatamente ai temi oggetto del dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**  
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

In riferimento all'ambito di competenza della Commissione, il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) segnala in primo luogo l'articolo 6, recante delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici

locali, rilevando che tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 vi è la tutela dell'occupazione di coloro che prestano la propria attività presso le società *in house* nel caso in cui l'ente locale non rinnovi l'appalto, oltre al ricorso ad apposite clausole sociali.

[Si sofferma poi sull'articolo 18, che interviene sulla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e sull'articolo 25, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, il quale riduce il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano all'interessato i dati definitivi relativi alle posizioni registrate, fra i quali sono contemplati quelli concernenti l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL.](#)

[Dà poi conto delle disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti, tra le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione \(COVIP\) e la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui all'articolo 32.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i profili di competenza dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) relativo al sito di ricerca di Monterotondo, alla cui ratifica è finalizzato il disegno di legge in titolo.

Segnala innanzitutto che l'articolo VII, parte XII, prevede la notifica al Governo italiano delle nomine del personale e l'accertamento preventivo circa la sussistenza di proibizioni ad assumere l'impiego in Italia.

Rileva che la successiva parte XIII introduce per i cittadini italiani l'esenzione dalle imposte dirette su stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio, già assoggettati all'imposizione interna dell'EMBL.

Nota quindi che l'articolo XI dispone per tutto il personale l'esenzione da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, ferma restando la possibilità di versare contributi volontari.

Osserva infine che l'articolo XIV prevede che le controversie fra il Laboratorio e il suo personale siano composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio stesso.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'astensione del senatore [MAFFONI](#) (FdI), la Commissione approva.

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di**

***adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra in primo luogo i profili di competenza dell'Accordo con la Svizzera alla cui ratifica è volto il disegno di legge in esame. Dà conto pertanto della definizione di «lavoratore frontaliere» recata dall'articolo 2 e segnala l'articolo 4, finalizzato a impedire le doppie imposizioni ed esplicitamente mirato a vietare trattamenti fiscali discriminatori a danno dei lavoratori frontalieri.

Dopo aver ricapitolato i contenuti dell'articolo 7, concernente la cooperazione amministrativa, passa agli aspetti di competenza del disegno di legge n. 2482, soffermandosi sull'articolo 5, che prevede la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti, mentre l'articolo 6 prevede che gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Specifica infine che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 riguardano la generalità dei lavoratori frontalieri.

Propone infine di porre alle ore 12 di venerdì 18 febbraio il termine per la trasmissione di eventuali proposte concernenti il parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto sulla base delle proposte pervenute entro il termine precedentemente convenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in votazione.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

***SCONVOCAZIONE DI SEDUTE***

In considerazione dell'andamento dei lavori, la [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 16 febbraio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

L'11a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Segnala, innanzitutto, l'opportunità di prevedere misure specifiche volte a salvaguardare i salari, sia con riferimento all'aumento dell'inflazione sia rispetto alla stagnazione salariale.

Invita altresì a valutare l'introduzione del *bonus babysitter* in favore dei genitori di figli minori di 12 anni che si trovino tenuti a osservare la quarantena fiduciaria e quindi a svolgere lezioni a distanza.

La Commissione fa inoltre presente la necessità di valutare l'introduzione di una misura che tuteli i percettori del Reddito di cittadinanza i quali hanno nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione di invalidità o altri trattamenti sociali, garantendo al percettore la conservazione integrale dell'importo spettante al netto della pensione di invalidità.

Ritiene infine opportuno prevedere un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei *bonus edilizi*, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione postterremoto (Centro Italia, L'Aquila, Emilia-Romagna), nonché l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia, a tutela dei lavoratori e delle imprese.



## **1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (ant.) del 22/02/2022**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**  
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

*Presidenza del Vice Presidente*  
[SERAFINI](#)

*Orario: dalle ore 11 alle ore 11,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI CITTADINANZATTIVA,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1419 (MACULOPATIE)*

## 1.3.2.1.7. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022  
289<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1419*

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) consegnata nell'ambito dell'odierna seduta antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Salute e sicurezza del personale del comparto ferroviario ( n. 149 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 63)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) riepiloga le fasi della trattazione dell'affare assegnato in titolo, che ha registrato un'ampia condivisione tra le componenti politiche della Commissione. Presenta e illustra, quindi, uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) evidenzia la puntualità e l'accuratezza del testo riguardo i punti di maggiore rilevanza. Auspica quindi l'impegno del Governo e del Parlamento relativamente alle questioni richiamate alle lettere *a)* e *d)*.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che lo schema di risoluzione inquadri adeguatamente gli aspetti salienti messi in evidenza dalle audizioni svolte, con particolare riferimento al diffuso ricorso alle nozioni di errore umano e fatalità, le quali sviano l'attenzione dalle condizioni generali nelle quali viene svolta l'attività lavorativa nel settore ferroviario.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ribadisce a sua volta il carattere determinante dell'elemento organizzativo.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) richiama l'attenzione del Governo riguardo l'opportunità di una valutazione in merito alla flessibilità in uscita del personale ferroviario.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di risoluzione presentato, rimarcando peraltro la necessità di attribuire la dovuta rilevanza alle esigenze del personale viaggiante che affianca il capotreno.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritiene il testo in esame adeguato rispetto al rilievo del senatore Serafini.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede raggugli in merito ai riferimenti all'errore umano e alla turnazione del personale. Reputa inoltre il riferimento alla connessione alla rete ferroviaria unica europea poco attinente rispetto alla situazione reale dei collegamenti con le isole maggiori, che risultano tuttora carenti e difficoltosi.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rimarca la necessità di interventi preventivi a livello organizzativo finalizzati a evitare il determinarsi di situazioni di rischio che potrebbero superficialmente essere attribuite all'elemento umano. Fa quindi presente che lo schema di risoluzione in esame non può che fare riferimento al settore oggetto dell'affare assegnato e non è pertanto inteso a dare luogo a un dibattito in merito al tema generale del lavoro su turni. Dichiara inoltre la propria apertura rispetto alle aree penalizzate da pariticolari carenze nei collegamenti ferroviari, tenendo conto necessariamente dell'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione riguardo i contenuti della proposta presentata, richiamando particolarmente la doppia valenza della sicurezza del lavoro nel settore ferroviario, che necessariamente non è funzionale alla tutela del solo personale. Questo, peraltro, è meritevole di particolare attenzione ai fini della classificazione tra le attività usuranti.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza delle questioni oggetto dell'affare assegnato e dello schema di risoluzione, particolarmente in relazione alla questione della sicurezza dei lavoratori e della collettività.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO, premesso che il tema oggetto dell'affare assegnato rientra fra le questioni ritenute prioritarie dal Governo, segnala l'impegno del Ministero che rappresenta riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, recentemente testimoniato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha introdotto numerose disposizioni volte a potenziare l'attività istituzionale di vigilanza e di prevenzione.

Riferisce che il suo Dicastero sta elaborando ulteriori proposte, finalizzate a razionalizzare e potenziare le politiche della sicurezza e, con riferimento al settore ferroviario, fa presente la consapevolezza dell'Esecutivo circa la necessità di interventi rapidi. In particolare, specifica che il Ministero del lavoro ha sempre assicurato la propria disponibilità a proseguire il confronto per la predisposizione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, volti al riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro di particolari settori.

Espressa condivisione riguardo agli indirizzi rivolti al Governo, fa presente che occorre considerare la complessità del sistema e la necessità di misure concrete e attuabili anche a legislazione vigente, evidenziando che le soluzioni migliori in materia di salute e sicurezza nel comparto ferroviario non potranno che provenire da un ampio confronto con le parti sociali e gli attori istituzionali, al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Sottolinea infine che il dialogo richiamato dovrà essere finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali e ad eventuali modifiche alla disciplina vigente.

In risposta a una specifica sollecitazione della senatrice [DRAGO \(FdI\)](#), la presidente [MATRISCIANO \(M5S\)](#) integra il testo precedentemente presentato con un riferimento ai collegamenti da e per le isole maggiori.

Lo schema di risoluzione, così come modificato, è infine posto in votazione (testo pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione unanime approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato**

La presidente [MATRISCIANO](#), esplicitando l'intento di dare seguito a quanto espresso dai rappresentanti di diversi Gruppi nella seduta del 15 febbraio scorso, sollecita la Commissione circa l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato.

La Commissione unanime conviene di richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone quindi di fissare il termine per la trasmissione di proposte relative ai soggetti da audire alle ore 13 di giovedì 24 febbraio.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [CARBONE \(IV-PSI\)](#) propone di esprimere una relazione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a

maggioranza la proposta del relatore.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Ha la parole la relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), la quale si riserva ulteriori approfondimenti al fine della presentazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.](#)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) osserva l'utilità di porre un termine per la trasmissione di proposte relative alla redazione del parere. A tale scopo propone quindi le ore 13 di venerdì 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149  
(Doc. XXIV, N. 63)**

L'11a Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premesso che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori,

ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività; gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività; ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie - e per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo - non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria; nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione; è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori

usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 - consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni - tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

- a) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;
- b) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;
- c) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;
- d) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149**

L'11a Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premesso che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività; ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle

attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso; evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie - e per "turnista" si intendono macchinisti e capitreño *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo - non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria; nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione; è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 - consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni - tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

a) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

b) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

c) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreño, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

d) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto



legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

## 1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 295 (ant.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022  
295ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 19 ottobre scorso.

La presidente [MATRISCIANO](#) apre la discussione generale.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) giudica favorevolmente il disegno di legge in discussione, in quanto funzionale alla tutela dei lavoratori a fronte del rischio di sviluppare varie forme di maculopatie. Rileva quindi con particolare apprezzamento l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, a fronte del carattere cronico e invalidante delle patologie oggetto del provvedimento.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IP-IPVU) considera il disegno di legge n. 1419 una risposta positiva al bisogno di tutela della salute derivante dai rischi connessi alla diffusione delle nuove tecnologie.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) evidenzia l'atteggiamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, richiamando in particolare l'importanza della prevenzione in relazione ai luoghi di lavoro.

Il senatore [LAUS](#) (PD) motiva l'atteggiamento di favore del proprio Gruppo riguardo al disegno di legge n. 1419, ponendo a sua volta l'accento sull'importanza da accordare alla prevenzione.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) sottolinea la rilevanza dell'impegno del Parlamento volto a fornire una risposta legislativa a una necessità particolare di tutela della salute, posta dall'impiego di mezzi tecnologici.

Intervenendo in replica, il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) osserva che dalle audizioni svolte è emersa l'insussistenza di evidenze scientifiche a sostegno dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa al videoterminale e lo sviluppo di maculopatie. Ritiene peraltro utile prevedere forme di rafforzamento della prevenzione specifiche per gli ambienti di lavoro e ricorda che, nel caso di patologie dovute ad attività professionali, è prevista l'effettuazione di prestazioni di cura a carico dei datori di lavoro. Rileva poi la particolare pregnanza degli aspetti di carattere specificamente sanitario presenti nel disegno di legge in titolo, con particolare riguardo alla questione dei livelli essenziali di assistenza, per cui ritiene imprescindibile disporre del parere della 12a Commissione ai fini del prosieguo della discussione, anche con riferimento alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

La presidente [MATRISCIANO](#) condivide l'impostazione del relatore relativa all'organizzazione della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.9. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 15 MARZO 2022  
299<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(841) Daniela DONNO ed altri. - Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari**  
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) rileva che l'articolo 1 del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di eliminare ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di inidoneità di cui al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Specifica inoltre che i decreti legislativi devono essere finalizzati a favorire il rispetto dei principi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate. Successivamente dà conto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) sottolinea che la tutela del personale militare, oggetto del disegno di legge in esame, dovrebbe essere prioritaria particolarmente in relazione all'attuale stato di allarme delle Forze armate cagionato dalla situazione di crisi internazionale.

La presidente [MATRISCIANO](#) nota che il disegno di legge n. 841 riguarda comunque un aspetto specifico relativo all'idoneità per il personale militare.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), premessa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, propone di attendere, per il prosieguo dell'esame, la conclusione del ciclo di audizioni previsto presso la Commissione di merito, così da potersi giovare di approfondimenti su

aspetti specifici.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritiene che le limitazioni attualmente previste dall'ordinamento militare in ordine all'arruolamento di soggetti affetti da celiachia risultino ormai ingiustificate alla luce dei progressi compiuti a tale riguardo dall'industria alimentare. Si riserva peraltro ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti del disegno di legge.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) considera vaga la formulazione recata dal disegno di legge relativa alla possibilità di esclusione dalla carriera militare dei soggetti con sintomatologia particolarmente grave, tale da lasciare margini di discrezionalità eccessivamente ampi.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) reputa utile attendere lo svolgimento del ciclo di audizioni al fine di disporre dei necessari elementi di valutazione.

Si esprime nello stesso senso il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), il quale manifesta peraltro favore rispetto alle finalità del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2485) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CARBONE](#) (*IV-PSI*) segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto il 10 maggio 2021.

Per quanto di competenza, si sofferma sulle modifiche alla Convenzione vigente in materia di telelavoro svolto da residenti in uno dei due Stati alle dipendenze di un datore di lavoro avente la sede sociale o il domicilio nel territorio dell'altro Stato, di cui all'articolo 1 dell'Emendamento, volte a prevedere, a determinate condizioni, l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati alla legislazione dello Stato nel quale il datore di lavoro ha la sede sociale o il domicilio.

Segnala quindi le previsioni recate dal successivo articolo 2 riguardo alla verifica dell'applicazione delle nuove disposizioni e dall'articolo 3 relativamente al rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza il favore del proprio Gruppo riguardo al contenuto dell'Emendamento n. 1, in quanto costituisce un progresso relativamente alla tutela dei lavoratori frontalieri impegnati nello svolgimento di mansioni in telelavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esprime la valutazione positiva della propria parte politica riguardo l'Emendamento n. 1, il quale rappresenta aggiornamento opportuno della Convenzione del 1982.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

**(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2347 (pubblicati in allegato). Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

L'emendamento 1.1 è dato per illustrato.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) dà conto degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 1.6.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) aggiunge a sua volta la firma all'emendamento 1.6, che illustra, mettendone in evidenza le finalità e auspicandone l'accoglimento da parte della Commissione.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dà ragione dell'emendamento 1.7.

Il senatore [CARBONE](#) (IV-PSI) illustra l'emendamento 1.8.

Per l'illustrazione dell'emendamento 1.0.1 ha quindi la parola la senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az).

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) dà conto dell'emendamento 1.0.2, volto alla tutela del personale con qualifica di sanificatore.

I senatori [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) e [MAFFONI](#) (FdI) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 1.0.2.

La [PRESIDENTE](#) dichiara dunque conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 marzo.

La [PRESIDENTE](#) rende noto che non è ancora stato trasmesso il parere della 12a Commissione sul disegno di legge in titolo. Ritiene pertanto di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) segnala innanzitutto le finalità fondamentali del disegno di legge in esame, recante deleghe legislative al Governo, esplicitate dall'articolo 1, comma 1, consistenti nel sostegno della genitorialità e della funzione sociale ed educativa delle famiglie, nel contrasto alla denatalità, nella valorizzazione della crescita armoniosa e inclusiva di bambini e giovani, nel sostegno all'indipendenza e all'autonomia finanziaria dei giovani e nella conciliazione della vita familiare con il lavoro.

Illustra quindi i principi e i criteri direttivi generali di delega, recati dal successivo comma 2. Dà poi conto dell'articolo 2, che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino e al rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, nonché all'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi.

Passa quindi alle disposizioni concernenti la delega finalizzata al riordino della disciplina relativa ai congedi parentale, di paternità e di maternità, di cui all'articolo 3, e successivamente illustra quanto previsto dall'articolo 4 in materia di delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Rileva che la delega legislativa recata dall'articolo 5 riguarda il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Segnala inoltre i relativi principi e criteri direttivi, di cui al comma 2. Richiama poi l'attenzione sulle finalità, nonché sui criteri direttivi specifici, della delega prevista dall'articolo 6 in materia di sostegno e promozione delle responsabilità familiari.

Riferisce successivamente in merito agli aspetti procedurali concernenti l'adozione dei decreti legislativi, con particolare riferimento all'esame parlamentare, disciplinati dall'articolo 7, nonché sulle disposizioni relative alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8.

Osserva infine che in base all'articolo 9 le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nei successivi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Avviandosi alla conclusione, osserva che il disegno di legge in esame adegua l'ordinamento italiano ad altri sistemi europei, colmando un ritardo ormai notevole. Osserva inoltre che, considerate le sempre maggiori difficoltà che gravano sulle famiglie italiane, il disegno di legge, già oggetto del dovuto approfondimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, dovrebbe essere auspicabilmente approvato in tempi rapidi. Nota inoltre che la Commissione potrà esaminare con particolare approfondimento gli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) richiama l'attenzione sull'opportunità di un aggiornamento delle espressioni utilizzate nella legislazione, con particolare riferimento al carattere educativo dei servizi per l'infanzia nella fascia fino ai tre anni di età e alla materia dei congedi di paternità, nonché dei consulenti in relazione alle scelte sulla genitorialità, tenendo presente la necessaria armonia con le

scelte legislative già compiute a favore dell'autonomia delle donne. Richiama inoltre l'esigenza di tenere conto del coordinamento delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame e dai successivi decreti legislativi con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) osserva la necessità di una sintesi oculata in sede di esercizio della delega legislativa.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulle esigenze specifiche e urgenti poste dall'arrivo di nuclei familiari giunti in conseguenza dell'attacco all'Ucraina.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede ragguagli in ordine all'assegnazione di disegni di legge affini al provvedimento in titolo. Fa presente inoltre l'opportunità di una trattazione in Senato utile ad approfondire il testo in esame al fine di apportare eventuali miglioramenti.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea la specificità del disegno di legge in esame e ribadisce l'opportunità di una conclusione positiva e in tempi rapidi dell'*iter*, funzionale a fornire risposte alle esigenze delle famiglie, anche per consentire alla Commissione un apporto rilevante in sede di trattazione dei successivi schemi di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2347](#)

Art. 1

##### 1.1

[Marinello](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente», con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»*

b) *dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

*«d-ter) gli autisti soccorritori di cui all'accordo tra il Ministro alla sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su documento recante: Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante del sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 196 del 25 agosto 2003.»*

##### 1.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [De Vecchis](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «professioni sanitarie infermieristiche» aggiungere le seguenti: «, della professione di ostetrica/o».*



*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «personale infermieristico», inserire le seguenti: «, ostetrico».*

### 1.3

[Maffoni](#), [Drago](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «professioni sanitarie infermieristiche», aggiungere le seguenti: «, gli ausiliari socio-assistenziali».*

### 1.4

[Maffoni](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «residenze sanitarie assistite (RSA), hospice», sostituire le parole: «strutture riabilitative» con le seguenti: «strutture riabilitative, socio-sanitarie ed educative-riabilitative».*

### 1.5

[Maffoni](#), [Drago](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «persone autosufficienti e non,» aggiungere le seguenti: «nelle comunità per disabili e pazienti psichiatrici e per minori».*

### 1.6

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#), [Serafini](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata», inserire le seguenti: «, nonché gli operatori socio-assistenziali e altri profili professionali con compiti assimilabili comunque denominati dalle normative regionali».*

### 1.7

[Cantù](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: «, che non abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico, attività libero-professionale all'interno o all'esterno delle rispettive strutture sanitarie o socio-sanitarie, al di fuori dell'orario di servizio».*

### 1.8

[Cucca](#), [Carbone](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:*

*«d-ter) personale della polizia locale.»*

*Conseguentemente, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- alla lettera a), le parole «è aggiunta la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;*

*- alla lettera b), le parole «a), b), c), d) e d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;*

*- alla lettera c), le parole «a), b), c), d) e d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;*

*- alla lettera d), le parole: «a), b), c), d) e d-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis), d-ter)».*

### 1.0.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 1-bis.*

*(Disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e agli operatori socio-sanitari che abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la

presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico, attività libero-professionale all'interno o all'esterno delle rispettive strutture sanitarie o socio-sanitarie, al di fuori dell'orario di servizio.».

### **1.0.2**

[Drago](#), [De Vecchis](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge i contratti in essere o stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa con qualifica di sanificatore o similare vanno adeguati alla qualifica di operatore socio-sanitario qualora il lavoratore interessato sia in possesso del titolo qualificante.»

# 1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 300 (ant.) del 16/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCLEDÌ 16 MARZO 2022  
300ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto del parere, favorevole con osservazioni, trasmesso ieri dalla 12a Commissione.

Ha quindi la parola il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), il quale rileva la sussistenza di margini di dubbio in merito agli oneri connessi agli accertamenti diagnostici delle maculopatie, che, in quanto riconducibili all'attività lavorativa potrebbero essere considerati a carico dei datori di lavoro, mentre l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza ne comporterebbe la generale gratuità, supportata dal Sistema sanitario nazionale. Osserva peraltro che le audizioni svolte hanno confermato la mancanza di prove a sostegno dell'esistenza di un nesso causale fra il lavoro al videoterminale e l'insorgenza di maculopatie e che gli accertamenti diagnostici mirati a tale patologia sono tali da risultare gravosi per le strutture del Servizio sanitario nazionale e comporterebbero prevedibilmente la perdita di due giornate lavorative per ciascun soggetto. Sottolinea pertanto il carattere fondamentale della fase emendativa al fine di correggere adeguatamente l'attuale formulazione del provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) propone di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 24 marzo, alle ore 13.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) ritiene preferibile porre il termine alle ore 14. Coglie l'occasione per evidenziare l'atteggiamento di responsabilità e di sensibilità istituzionale delle opposizioni, che hanno consentito di disporre del numero legale prescritto per la trattazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di giovedì 24 marzo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2459) *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea innanzitutto la necessità di un superamento dello strumento dell'ISEE, per cui considera utile l'attivazione di una specifica sede di confronto. Indica quale ulteriore priorità la garanzia del coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative riguardanti i figli e richiama l'utilità di disporre di idonei sistemi di controllo in relazione alle misure di aiuto destinate alle famiglie.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) auspica che la Commissione possa disporre di tempi adeguati a svolgere gli opportuni approfondimenti sul provvedimento.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che un'idonea riflessione possa essere consentita nella fase della trattazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [MATRISCIANO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 16 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.3.2.1.11. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 305 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 29 MARZO 2022  
**305<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Interviene altresì il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web-TV* canale 4 e su *YouTube* canale 4, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

## *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione del Ministro per le politiche giovanili**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La presidente [MATRISCIANO](#) introduce l'odierna audizione.

Il ministro Fabiana DADONE ha la parola.

Intervengono successivamente i senatori [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), le senatrici [DRAGO](#) (*FdI*) e [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nonché il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*)

Il ministro Fabiana DADONE interviene quindi in replica.

La presidente [MATRISCIANO](#) conclude l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

La [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato) e del parere su testo ed emendamenti trasmesso dalla 1a Commissione. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 1.1, finalizzato a incentivare un'attività sperimentale di *screening* ai fini della prevenzione delle maculopatie. Illustra successivamente l'emendamento 2.1, recante una formulazione più ampia, adeguata al complesso delle forme di maculopatia degenerativa.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 3.0.1, che illustra, soffermandosi sulla proposta di istituzione dell'Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**  
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver riassunto le linee generali d'intervento disposte dal provvedimento in esame, il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) richiama l'attenzione, per quanto di competenza, sull'articolo 11. Dà

conto in primo luogo del comma 1, che prevede la possibilità di riconoscimento di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o di periodi di assegno di integrazione salariale. Illustra quindi il successivo comma 2, volto a escludere in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale, mentre il comma 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti.

Passa poi all'articolo 12, il quale opera un'estensione dell'ambito dello sgravio contributivo già previsto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e ricadenti in determinate fattispecie. Segnala inoltre l'articolo 34, finalizzato a consentire l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) segnala le potenziali criticità connesse all'imminente termine della possibilità, per i lavoratori fragili, di fruire delle modalità di lavoro agile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) rileva che la questione è consequenziale al termine dello stato di emergenza, le cui implicazioni per il mondo del lavoro richiedono una riflessione di carattere generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Richiamati i contenuti dell'intervento svolto in sede di illustrazione degli aspetti di competenza e rilevata la valenza dell'apporto costituito dalle diverse audizioni svolte nell'ambito dell'esame del Documento in titolo, la relatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene che la Commissione possa concludere l'esame in tempi brevi. Preannuncia quindi che la sua proposta di parere sarà di natura favorevole e sollecita a trasmettere eventuali proposte in merito alla redazione del testo, proponendo a tale scopo, quale termine, le ore 12 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo.

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, allo scadere del termine, sono stati presentati 35

emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di una nuova formulazione dell'ordine del giorno G/2459/5/11.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2459/2/11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

La [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle odierne audizioni informali delle Commissioni 11a e 14a riunite - svolte nell'ambito dell'esame dell'atto COM (2021) 762 def, sul lavoro mediante piattaforme digitali - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1419](#)

Art. 1

#### 1.1

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. In via sperimentale per gli anni dal 2022 al 2025, per coloro che svolgono l'attività di video-terminalista e hanno un'età pari o superiore a 50 anni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, con partecipazione su base volontaria, l'effettuazione con cadenza biennale di esami di *screening* morfo-funzionali della macula inclusivi di fotografia maculare mediante fundus-camera non midriatica e misurazioni comparative multimodali della visione centrale mediante ottotipi elettronici standardizzati con metodica *staircase* per garantire livelli molto elevati nella definizione delle soglie critiche di visione mediante l'aumento automatizzato del numero di presentazioni vicine al limite di transizione tra il visto ed il non-visto di ciascun individuo. Gli esami di *screening* di cui al presente comma sono eseguiti anche da personale sanitario non medico, in possesso del titolo di studio di ortottista assistente in oftalmologia.

1-*ter*. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo e integrato nonché favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano un modello di flusso informativo, affinché i dati ricavati dagli esami di *screening* di cui al comma 1-*bis* siano inviati ad un *reading center*, al fine della valutazione da parte di un medico specialista, attraverso modalità ottimizzate di tele-medicina che prevedono l'utilizzo di sistemi dotati di intelligenza artificiale.

1-*quater*. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello



stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

## Art. 2

### 2.1

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «della maculopatia degenerativa» con le seguenti: «delle maculopatie degenerative».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «della maculopatia degenerativa» con le seguenti: «delle maculopatie degenerative».*

### 2.2

[De Poli](#), [Binetti](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «maculopatia degenerativa miopica e senile», inserire le seguenti: «e dell'edema maculare diabetico».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'edema maculare diabetico».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

### 2.3

[Pirro](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»*

### 2.4

[Serafini](#), [Binetti](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»*

### 2.5

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, secondo principi di appropriatezza ed economicità promuovendo l'aderenza terapeutica, privilegiando la capacità di erogazione dei trattamenti in regime ambulatoriale e favorendo al contempo la prossimità delle cure, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurano nella programmazione di competenza piani di azione con la rete accreditata e a contratto volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti chirurgici ambulatoriali erogati in *setting* sterili adeguatamente equipaggiati.».

### Art. 3

#### 3.1

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Al comma 1, dopo la parola: «accreditato» aggiungere le seguenti: «e specializzato» e sostituire le parole: «per la» con la seguente: «nella».

#### 3.2

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I lavoratori video-terminalisti che, a seguito dell'effettuazione degli esami di *screening* di cui all'articolo 1, risultano presentare un sospetto clinico di maculopatia, possono sottoporsi per la diagnosi definitiva di maculopatia degenerativa miopica o senile a visita oculistica completa accompagnata da eventuali ulteriori accertamenti strumentali, effettuata da un medico specialista operante presso strutture accreditate e specializzate nella diagnosi e nella cura di queste patologie che ne attesta l'eventuale effetto invalidante.».

#### 3.0.1

[Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Articolo 3-bis

*(Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie)*

1. Per la realizzazione delle finalità degli articoli 1 e 2, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile con particolare riguardo non solamente alle innovazioni in ambito scientifico oftalmologico ma anche alle ricadute nell'ambito sociale e lavorativo.

2. L'Osservatorio nazionale è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni e dei comitati impegnati sul tema.

3. Ne fa altresì parte un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).

4. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nella presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

### Art. 4

#### 4.1

[Serafini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [2459](#)

**G/2459/1/11**

[Alessandrini](#), [Bressa](#), [Carbone](#), [Floris](#), [Laforgia](#), [Laus](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [De Poli](#), [Fedeli](#), [Guidolin](#), [Minasi](#), [Romagnoli](#), [Romeo](#), [Rufa](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premessi che:

il disegno di legge in oggetto, cosiddetto *Family Act*, reca misure che rientrano tra le riforme previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, destinate alle famiglie con figli e allo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini e favorendo l'autonomia finanziaria dei giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

il *Family Act* rappresenta una risposta ampia e integrata che coglie gli aspetti necessariamente complessi e multidimensionali dei problemi che colpiscono il nostro Paese relativi alla denatalità e alla capacità delle famiglie di mantenere i figli;

inoltre il *Family Act* integra politiche di sostegno al reddito con politiche di *welfare* a sostegno della natalità, ponendo come obiettivo il miglioramento della situazione lavorativa femminile e giovanile, con un grande investimento in questi due settori;

nell'esercizio delle deleghe, si prescrive al Governo di assicurare, tra le altre cose, l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

in questo contesto, l'assegno unico e universale per i figli rappresenta il primo tassello del *Family Act*, che è già stato autonomamente a compimento ed è già divenuto pienamente realtà, poiché le erogazioni prenderanno ufficialmente il via in questo mese;

considerato che:

l'assegno unico è il primo passo significativo nell'ambito del sostegno al reddito familiare nell'ambito della più ampia riforma del *Family Act*;

esso definisce per la prima volta una misura universale che si rivolge ai figli senza dipendere dalle condizioni contingenti e anche economico-lavorative del nucleo familiare; l'assegno unico e universale è una misura semplificata che consiste in una quota mensile data ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza e fino a 21 anni; in presenza di figli maggiorenni l'assegno è concesso a patto che i ragazzi studino, svolgano tirocini con reddito inferiore agli 8mila euro, siano disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o impegnati nel servizio civile universale; non è previsto un limite di età, invece, per i figli disabili, ma solo un importo differenziato in base al grado di autosufficienza: produrre l'ISEE non è obbligatorio in quanto in mancanza si ha diritto comunque all'importo minimo;

ritenuto che:

l'attuale meccanismo di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presenta diversi limiti, in quanto, fra l'altro, è parametrato sui redditi lordi (con la conseguenza che le famiglie sono tassate due volte) e penalizza in modo eccessivo l'abitazione principale, sebbene essa non rappresenti una fonte di reddito per le medesime famiglie;

considerato inoltre che:

il testo della riforma del *Family Act* è già stato approvato alla Camera e deve adesso essere approvato al Senato;

data la situazione macroeconomica in cui si trova ora il nostro Paese e vista l'urgenza delle misure contenute nel provvedimento, si è deciso di procedere velocemente all'approvazione del decreto, senza possibilità per il Senato di attuare modifiche;

il Governo ha già espresso la sua posizione favorevole in merito ad un'apertura di tavolo di lavoro tecnico sulla stesura dei decreti attuativi in modo da garantire il più ampio coinvolgimento possibile degli attori istituzionali interessati;

impegna il Governo:

a predisporre un tavolo tecnico per verificare una possibile revisione e diversa combinazione dei parametri del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

**G/2459/2/11**

[Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romano](#), [Fedeli](#), [Laus](#), [Laforgia](#), [Romagnoli](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega per il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità;

il secondo periodo del comma 1 del citato articolo specifica che resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, fatte salve disposizioni di maggior favore;

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce che:

a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto

ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di *handicap* grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni di delega al Governo per la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'interpretazione della delega, a partire da quanto già previsto dalla normativa in premessa, ad ampliare e diversificare le vigenti disposizioni in materia attraverso l'introduzione di ulteriori specifici congedi per i soggetti che si trovano nella necessità di dover assicurare la cura e assistenza prolungata per figli e/o familiari che siano affetti da patologie che comportano degenze di lunga durata o da patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile che abbiano espresso la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari o il consenso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore nelle forme previste secondo le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

**G/2459/3/11**

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

l'articolo 3 prevede la delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità;

nell'esercizio della citata delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene a ulteriori principi e criteri direttivi tra i quali l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali;

in questo quadro, sarebbe opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,

contestualmente sarebbe necessario aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa e contestualmente ad aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità.

**G/2459/4/11**

[Binetti, Floris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premessi che:

il disegno di legge esprime la condivisione rispetto all'approccio generale del dispositivo che mira a sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, la crescita dei figli nelle diverse fasce di età, nonché il contrasto alla denatalità e a confermare le politiche di migliore equilibrio nella conciliazione tra la vita lavorativa e genitorialità;

i veloci cambiamenti nella società, sempre più complessa ed interconnessa, hanno da tempo evidenziato le difficoltà che la scuola, organismo educativo per eccellenza, sta incontrando nell'assumere da sola questa sfida educativa;

anche il mondo della scuola infatti si sta gradualmente aprendo al territorio e riconosce, come emerge anche dalla Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, il ruolo fondamentale svolto dalla cosiddetta "comunità educante". La letteratura e gli studi spingono verso il riconoscimento delle esperienze educative alle quali, in base alle opportunità presenti nei territori in cui essi vivono, i bambini, gli adolescenti e i giovani partecipano nelle diverse fasce di età e della loro vita evolutiva;

è in questo ambito che si colloca la responsabilità degli enti del terzo settore, e in generale della società civile organizzata, ma anche della famiglia quale luogo naturale e principale punto di riferimento per i bambini, gli adolescenti e i giovani;

il disegno di legge supporta finanziariamente la famiglia e i genitori ma sarebbe opportuno prendere simultaneamente in considerazione anche il rafforzamento della loro preparazione ad assumere questa responsabilità;

in sede attuativa, congiuntamente al supporto finanziario potrebbe essere facilitata anche la messa a disposizione di quella gamma di nuovi e attuali servizi informativi, formativi ed educativi alle famiglie che migliorano l'esercizio della genitorialità;

si tratta inoltre di considerare la famiglia, e in particolare la genitorialità, come una responsabilità della società; nel riconoscerle questa funzione, sarebbe utile che il sistema pubblico e privato sia indirizzato a mettere a disposizione quelle attività e quei servizi che sostenendo l'*empowerment* della genitorialità considerano la famiglia quale importante elemento fondativo del carattere di una società e non solo come soggetto che esprime dei bisogni. Nel momento in cui le famiglie sono più forti nell'assolvere queste responsabilità, potranno dare quelle risposte ai figli in termini di capacità di accompagnamento ed orientamento lungo tutto l'arco della loro vita fino al loro passaggio nella vita adulta;

questo risultato costituisce un traguardo e un miglioramento del benessere e della qualità di vita e di coesione per tutta la società, ben oltre il confine della singola vita familiare;

si ritiene opportuno perciò che la famiglia sia supportata nella completezza delle funzioni che essa svolge nella società e che i genitori, fin da prima della fase della genitorialità, possano fruire di quei servizi atti a migliorare le loro competenze e capacità per assumere il ruolo educativo naturale che gli viene affidato. L'acquisizione di quelle competenze relazionali specifiche, della cultura digitale affinché il mondo con il quale i figli si rapportano sia a loro più vicino e più accessibile, delle *soft skills* in generale e della comprensione dei linguaggi dei figli, contribuiscono a ricucire non solo il dialogo tra genitori e figli, ma anche la virtuosa triangolazione tra scuola, figli e genitori che deve tronare ad essere una relazione virtuosa, e non conflittuale;

si tratta di mettere in campo tutti gli interventi, e non solo quelli finanziari, per supportare l'*empowerment* delle famiglie, dei genitori e del ruolo importante della famiglia quale prima pratica di educazione alla solidarietà, alla partecipazione e alla condivisione;

tra le linee di indirizzo, il disegno di legge indica inoltre anche il conseguimento della autonomia finanziaria dei giovani e il supporto alla autonomia delle giovani coppie e dei giovani genitori unici. Si tratta di obiettivi importanti che in altri Paesi sono già una realtà e ci si auspica che una attenzione costante sia dedicata non solo alla autonomia finanziaria, ma alla crescita sana e solida dei giovani ed è in questa prospettiva che si conferma il ruolo di orientamento che le famiglie possono svolgere;

infine emerge la volontà di creare un sistema che rafforzi l'equità di genere e anche nel perseguimento di questo obiettivo, in fase di attuazione, occorre valorizzare il tempo speso nella cura dei familiari e nel suo riconoscimento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative volte a:

riconoscere il tempo speso nella cura dei figli in ottica di pari opportunità e l'importanza della famiglia in senso ampio, ossia non solo rispetto alle proprie responsabilità educative, ma anche quale attore nella società complessa nonché come pratica educativa alla condivisione, alla assunzione delle responsabilità e alla solidarietà tra le persone;

a sostenere la famiglia e in particolare l'esercizio della funzione educativa intrinseca alla genitorialità, non solo tramite un supporto finanziario connesso al numero dei figli o alle esigenze di studio e o di autonomia dei giovani, ma anche nelle competenze dei genitori affinché assicurino al meglio l'esercizio delle loro responsabilità e siano esempio, nella società, di condivisione, solidarietà e partecipazione e che tali esigenze siano prese in considerazione anche prima dell'essere genitore.

**G/2459/5/11**

[Toffanin](#), [Damiani](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premessi che:

sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave; di questi sono circa 438.000 i soggetti su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro *caregiver* familiare, in modo continuativo;

dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad oggi i *caregiver* familiari, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno proposti dal Parlamento e approvati dal Governo nel corso dell'esame dei precedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno ricevuto, se non un contributo *una tantum* entro dei limiti di spesa, alcun sostegno o ristori di natura economica;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell'epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di *lockdown*;

nel mese di febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento relativo al *caregiver* familiare - AS 1461, adottato come testo base - decretandone, a seguito dei rilievi mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note 23/3/2020 n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un parere contrario all'ulteriore corso del testo che, allo stato, è fermo alla fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento, presso l'11ª Commissione del Senato;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal *caregiver* familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del *caregiver* familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di *caregiver* familiari e dunque

dell'individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;

occorre ribadire l'urgenza di riconoscere il valore sociale ed economico dei *caregiver* per la famiglia e per l'intera collettività, persone che vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limitano la loro salute, il riposo, la vita sociale e la realizzazione personale,

impegna il Governo:

ad individuare, nell'esercizio della presente delega, i criteri per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, assicurando il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;

a prevedere misure volte a corrispondere ai *caregiver* familiari che ne abbiano titolo sulla base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensionale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, un sostegno di natura economica erogato direttamente dall'INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del *caregiver* familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto nonché misure volte a riconoscere la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura svolto in qualità di *caregiver* familiari.

## Art. 1

### 1.1

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» con le seguenti: «sul reddito familiare».*

### 1.2

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.».*

### 1.3

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una "no tax area famiglia" e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.».*

### 1.4

[Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il lavoro del» aggiungere la seguente: «genitore».*



## 1.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega».*

### 1.0.1

[Drago](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

c) ridefinire la scala di equivalenza recata dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ISEE» aggiungere le seguenti: «come modificato dall'articolo 1-bis della presente legge».*

## Art. 2

### 2.1

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali».*

*Conseguentemente:*

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) *alla lettera e), dopo le parole: «viaggi di istruzione» aggiungere le seguenti: «, servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».*

## 2.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, erogati nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;».

## 2.3

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere in particolare la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo;».*

## 2.4

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle Regioni e agli enti locali spetta il compito di:

a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19,30;

c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della

*Tagesmutter.».*

### 2.0.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i principi e i criteri di-rettivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi

esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

- a) 1 per il primo percettore di reddito;
- b) 0,65 per il coniuge;
- c) 0,5 per il primo figlio;
- d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
- e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.».

## Art. 3

### 3.1

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».*

### 3.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave;».

### 3.3

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all'ottanta per cento;».

### 3.4

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «cinque ore» con le seguenti: «quindici ore».*

### 3.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge».

### 3.6

[Drago, De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da «convivente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal terzo anno di età del figlio con retribuzione riconosciuta al 70 per cento e fino al compimento del dodicesimo anno di età con retribuzione massima al 30 per cento, e prevedere altresì che, nella sostituzione dei posti resi vacanti dalla fruizione di tali permessi, sia data priorità ai giovani diplomati e neolaureati;».*

**3.7**

[Drago, De Vecchis](#)

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola «obbligatorio» con la seguente: «facoltativo».*

**3.8**

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio;».

**3.9**

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste;».

**3.10**

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità *post-partum* fino a 180 giorni;».

Art. 4

**4.1**

[Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali;».

**4.2**

[Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al *part-time*;».

**4.3**

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neomamme o giovani donne;».

**4.4**

[Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei

lavoratori in congedo per maternità o paternità;».

#### 4.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;».

#### 4.6

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi;».

#### 4.7

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico;»

#### 4.0.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)*

1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, è riconosciuto un *bonus* nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.».

#### Art. 5

#### 5.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale;».

#### 5.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la locazione» aggiungere le seguenti: «e l'acquisto» e sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».*

#### Art. 6

#### 6.0.1

[Drago](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Delega al Governo per l'adozione di misure volte ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia)*

1. Al fine di armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia, sostenendo le coppie nella gestione familiare serena e nell'educazione dei figli, garantendo loro la massima presenza e vicinanza al nucleo familiare, e di limitare altresì lo spopolamento dei piccoli comuni dell'entroterra e delle zone montane, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere interventi d'urgenza per l'ammodernamento delle infrastrutture territoriali, dei collegamenti stradali, autostradali e ferroviari nonché dell'intera rete di comunicazioni terrestri, marittime e aeree;

b) favorire nell'ambito delle risorse rese disponibili dal PNRR l'implementazione delle mense scolastiche;

c) prevedere un piano aggiornato secondo i più moderni profili innovativi tecnologici per la rete dei trasporti pubblici e privati, individuando eventuali punti strategici per la realizzazione di nodi di interscambio, al fine di velocizzare i collegamenti, rendendoli più economici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.»

#### **6.0.2**

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Istituzione della Giornata della vita nascente)*

1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale "Giornata della vita nascente", al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazioni e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.»

#### **6.0.3**

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:

"c-quater) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto";

b) al comma 1, dopo la lettera *i-quinquies*), è aggiunta la seguente:

"i-quinquies. l) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi";

c) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto".».

#### Art. 7

##### 7.1

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1419  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

**Titolo breve:** *Tutela lavoratori dalle maculopatie*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 165 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 537 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

[N. 572 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 580 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 12 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

**Sottocomm. pareri**

Commissione parlamentare questioni regionali

27 aprile 2022

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 MARZO 2022  
**165ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**[\(1228-A\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2533\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Illustrati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Illustrati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sugli emendamenti 2-bis.23 e 2-bis.24 un parere contrario, in quanto prevedono che le Camere approvino decreti ministeriali, che sono atti del Governo sui quali può essere espresso un parere o formulato un atto di indirizzo ma che non possono essere oggetto di diretta approvazione da parte del Parlamento;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**  
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 12 APRILE 2022**  
**537ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale**

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

**(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**  
(Parere Pare alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore **SACCONE** (FIBP-UDC) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere non ostativo nella seduta dello scorso 1º marzo.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Fa poi presente che comportano invece maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Rileva poi che occorre valutare i profili di onerosità della proposta 3.1 (testo 2). Osserva infine che non vi sono



osservazioni sui restanti emendamenti (incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2)).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, all'esito di una integrazione istruttoria pervenuta dal Ministero della cultura, non vi sono obiezioni sull'ulteriore corso delle proposte 2.1, 4.1, 5.1 e 3.1 (testo 2), mentre l'avviso è contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4. Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario altresì sulle proposte 3.3 e 3.5. Concorda infine sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2).

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 3.3 e 3.5, si svolge una breve discussione, alla quale prendono parte le senatrici [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) e [MODENA](#) (FIBP-UDC), nonché il Presidente [PESCO](#) (M5S), il quale rappresenta che, in effetti, l'espressione di un parere non ostativo richiederebbe un'integrazione della relazione tecnica.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile** (Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, ferma restando la necessità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 4, appare comunque opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri del provvedimento e la congruità della copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.2 e 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.3 e 2.4. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 2.5. Devono valutarsi gli effetti finanziari dell'emendamento 3.2. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento**

***dell'educazione civica***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che la relazione tecnica si presenta estremamente sintetica, non esplicita i dati e la metodologia di calcolo utilizzata, e non permette pertanto di verificare gli importi esposti; inoltre non fornisce le aliquote applicate a titolo di imposte dirette e IRAP e non indica i dati che permettano di ripercorrere e verificare la quantificazione presentata in termini di maggiori entrate IVA. Per i profili suddetti, risulta pertanto necessario che il Governo fornisca elementi integrativi. Per quanto concerne l'articolo 2, in tema di *bonus* carburante ai dipendenti, chiede chiarimenti in merito all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina, ed elementi informativi a conferma dell'indicazione di una aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata per la stima nella relazione tecnica; si osserva inoltre che la relazione tecnica non considera possibili effetti negativi di gettito in termini di IRES/IRPEF rivenienti, pur nell'ambito di determinati limiti, dalla deducibilità di detti importi tra i costi del personale. Anche con riferimento all'articolo 4, recante un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale, segnala che occorre integrare le informazioni della relazione tecnica con riguardo ai criteri di valutazione dei consumi di gas naturali riferibili al secondo trimestre, al fine di riscontrare positivamente la stima effettuata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, propone di evidenziare sia per il gas che per l'energia elettrica le modalità di determinazione del prezzo unico nazionale (PUN); inoltre, in relazione al comma 2, ritiene di segnalare che il dato preso a riferimento dei consumi di gas naturale, ricavati dalla relazione ARERA per l'anno 2020, potrebbe non essere molto rappresentativo dell'andamento medio dei consumi per effetto della contrazione degli stessi nell'anno in questione dovuta alla situazione sanitaria emergenziale: sul punto sarebbe opportuno un chiarimento. Per quanto concerne l'articolo 6, inerente al *bonus* sociale energia e gas, si ricorda che normalmente il costo del *bonus* elettrico (sconto del 30 per cento) e del gas (sconto del 15 per cento) è a carico degli altri utenti tramite il pagamento in bolletta degli oneri generali di sistema. L'articolo 6 dispone l'estensione dei *bonus* sociali elettricità e gas fino al valore ISEE pari a 12.000 euro, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, con oneri a carico dello Stato, e stanZIA a tal fine la somma di 102,8 milioni di euro per l'anno 2022. Tuttavia, la relazione tecnica stima l'onere di 102,8 milioni relativo al solo secondo trimestre 2022: la norma sembrerebbe pertanto priva di copertura finanziaria per il 3° e il 4°

trimestre 2022. La relazione tecnica inoltre non fornisce gli elementi quantitativi e le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione degli oneri e si limita poi a riportare l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022 di 400 milioni di euro, per ulteriori sconti per gli utenti con ISEE fino a 8.265 euro, per il 2° trimestre 2022. Tali risorse, essendo tra l'altro il trimestre in corso, non appaiono utilizzabili come fonte di copertura, e sarebbe comunque necessaria una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. In ordine ai suddetti profili, richiede che il governo fornisca chiarimenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, fa presente che il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse e la piena sostenibilità a carico del bilancio dell'ARERA, nonché precisare se a tal fine essa dovrà provvedere a un adeguamento delle contribuzioni a carico degli operatori dei mercati di riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, segnala che si tratta di uno stanziamento di spesa in conto capitale a fronte della compensazione di un onere corrente.

In merito all'articolo 8, recante rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI, ritiene che il Governo dovrebbe confermare il dato di un consumo complessivo di energia da parte delle imprese stimato in 30 miliardi di euro per il bimestre maggio-giugno 2022, nonché fornire un approfondimento circa le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento; e segnala che andrebbero inoltre chiarite le ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento. In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità della dotazione di 2 miliardi di euro della seconda, nuova sezione speciale. Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di imprese energivore di interesse strategico, con riguardo al comma 2, segnala che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa gli oneri ipotizzabili per gli organismi *in house* chiamati a supportare l'organo commissariale di ILVA S.p.A., in ordine alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di tali enti.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di integrazione salariale, pur considerando che i capoversi 11-*quinques* e 11-*sexies* sono configurati come tetti di spesa, ritiene opportuno che il Governo, in relazione al capoverso 11-*quinques*, fornisca maggiori informazioni in merito alla platea interessata dalla norma. Osserva inoltre che le ipotesi assunte nella relazione tecnica, sia in relazione alla durata media prevista di integrazione salariale, ipotizzata nella metà del periodo massimo consentito, sia con riferimento alle ore mensili che si presume saranno fruite, scontando un tiraggio del 50 per cento rispetto a quelle autorizzate, non sembrano ispirate a principi di adeguata prudenzialità.

Con riguardo all'articolo 12, recante agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa, ritiene opportuno che il Governo acquisisca maggiori dati e chiarimenti, in assenza dei quali non reputa sia possibile verificare la quantificazione esposta nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 16, che prevede per l'anno 2022 l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con copertura degli oneri mediante utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la riassegnazione in bilancio dei residui, segnala che tale modalità di copertura non appare in linea con il comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità.

Sull'articolo 19, concernente la concessione di garanzie da parte dell'ISMEA per la rinegoziazione dei mutui agrari per un periodo di rimborso fino a 25 anni, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, reputa comunque opportuno acquisire elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziolate rispetto agli obiettivi da perseguire.

Con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, atteso che le risorse del Fondo mutualistico di cui al comma 515 della legge n. 234 del 2021, sono state ridotte, a fini di copertura, dall'articolo 19 e dal

medesimo articolo 20, da 50 a 5 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene che il Governo dovrebbe confermare che tali residue risorse siano idonee alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi gli oneri per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. Considerato poi che il fondo mirava tra l'altro a compensare danni derivanti da siccità, fenomeno al momento in atto in alcune zone d'Italia, ritiene che andrebbe escluso che dalla riduzione in esame derivi poi l'esigenza di nuovi finanziamenti con successivi provvedimenti legislativi. Atteso inoltre che le suddette spese sono finalizzate ad implementare a regime un fondo mutualistico, ritiene che il Governo dovrebbe confermare, come affermato dalla Relazione tecnica, che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente ai compiti assegnati all'AGEA, richiede che il Governo dovrebbe altresì assicurare che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 22, concernente la concessione a favore delle imprese turistico-ricettive di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU per l'anno 2021, osserva che la stima operata dalla relazione tecnica si connota per la sua estrema sinteticità che non ne consente la verifica: al riguardo rileva che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi al fine di poter valutare il carattere prudenziale della quantificazione proposta.

Per quanto concerne l'articolo 23, in materia di revisione prezzi dei materiali da costruzione, richiede che il Governo dovrebbe chiarire, con particolare riguardo al comma 1, se dalla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) di riconoscere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nonché dalla previsione che in seguito all'esito dell'attività istruttoria, il MIMS possa disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, possa discendere una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata nei tendenziali.

In relazione all'articolo 27, sul potenziamento della capacità amministrativa della presidenza del Consiglio in materia di esercizio dei poteri speciali, in merito ai commi 1 e 3 rileva che il Governo dovrebbe fornire elementi informativi, di cui la relazione tecnica è priva, circa le spese di funzionamento dell'istituendo nucleo. Per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di Finanza con la Presidenza del Consiglio, di cui al comma 2, ritiene che il Governo dovrebbe confermare la compatibilità del previsto protocollo d'intesa con la clausola di invarianza degli oneri.

L'articolo 28, recante ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga, prevede l'istituzione di un Gruppo di coordinamento e di un comitato di monitoraggio, con la possibilità di disporre ispezioni e verifiche tecniche; prevede inoltre l'avvalimento del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, e in generale una estensione dell'ambito dei poteri speciali rispetto alla normativa previgente. Al riguardo, ritiene che andrebbe assicurata anche la sostenibilità dei nuovi adempimenti per le strutture e gli uffici interessati, nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 29, sul rafforzamento della disciplina *cyber*, prevede, ai commi da 1 a 3, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica ponendo per le medesime l'obbligo di provvedere alla acquisizione di un ulteriore prodotto o servizio, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di escludere che in relazione a tali oneri si configuri una copertura a bilancio, ritiene che il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 4. Il comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, comporta per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la possibilità di prevedere una durata massima di quattro anni rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni: al riguardo, occorre valutare la compatibilità della disposizione con i principi dell'ordinamento in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e gli

eventuali effetti finanziari.

In merito all'articolo 30, in relazione alle attività di controllo a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relative alle esportazioni al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Con riferimento all'articolo 31, sul coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in relazione alla lettera *b*) del comma 1 rileva che il Governo dovrebbe fornire indicazioni idonee a comprovare la congruità dell'onere medio unitario riportato dalla relazione tecnica e ai fattori che ne determinano la varianza, nonché, con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 1, elementi integrativi a dimostrazione della congruità del costo capitaro medio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicato nella relazione tecnica in euro 2.018 per persona su base annua.

In relazione all'articolo 32, che prevede la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ritiene che il Governo, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, dovrebbe fornire, come previsto dalla legge di contabilità, una proiezione almeno decennale dell'onere. Andrebbe fornito altresì il quadro di computo degli effetti indotti correlati alla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito all'articolo 35, lettere *b*) e *c*) del comma 1, recanti interventi sul procedimento autorizzativo per l'esportazione di prodotti a duplice uso e sulle relative misure ispettive, occorre valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza degli oneri. In relazione al comma 2, concernente la copertura degli oneri per i dieci esperti previsti dalla lettera *a*) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, occorre avere dal Governo conferma della disponibilità delle risorse non preordinate all'adempimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda l'articolo 36, in riferimento al comma 1, che concerne una proroga ulteriore per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA, ritiene che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi sul rapporto tra risorse aggiuntive stanziare e contratti prorogabili, al fine di poter verificare l'ipotesi di quantificazione esposta nella relazione tecnica e poter valutare il carattere di prudenzialità della stima proposta.

L'articolo 37 istituisce un "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario" temporaneo operante per il solo anno 2022, posto a carico esclusivo di determinate imprese, produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che, come si legge nella relazione tecnica, hanno beneficiato di *extra* profitti in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore. Il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali molto rilevanti, stimati in 3.980 milioni di euro. Dette entrate costituiscono la fonte prevalente di copertura finanziaria degli oneri complessivi associati al provvedimento in esame.

Osserva preliminarmente che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica esaminano il tema della compatibilità del prelievo con il dettato costituzionale, né analizzano le analogie e le differenze con un'altra fattispecie di alcuni anni fa, la cosiddetta "*Robin Hood Tax*" (RHT), dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. Un approccio prudenziale suggerisce una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale, in particolare con gli articoli 3 e 53, che potrebbe determinarsi qualora le disposizioni in commento non tengano adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo, ma diano luogo a distorsioni fiscali irragionevoli, a duplicazione dell'imposizione, a diverso titolo, su fattispecie analoghe, nonché ad incertezze nell'applicazione dei principi che presiedono alla determinazione del reddito di impresa con rischi di contenzioso e riflessi negativi sul gettito erariale.

Quanto ai profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti per un riscontro della stima, ad esempio in ordine alla numerosità, suddivisa per tipologia

soggetta al contributo, alla dimensione dei soggetti passivi e alla media del profitto. Inoltre, atteso che il decreto-legge è stato adottato prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile, la stima delle entrate associate al contributo straordinario non ha potuto avvalersi delle informazioni complete rivenienti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2022. Va poi considerato che l'avvenuta adozione del provvedimento prima della scadenza del semestre potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, con specifico riguardo ai soggetti facenti parte di un gruppo fiscale, sia nell'ambito IVA sia in quello relativo all'imposizione diretta. A riprova di tali rischi, rileva il ricorso da parte delle disposizioni dell'articolo in esame ad un piano straordinario di controlli per l'esecuzione dei quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvarrà della collaborazione della Guardia di finanza.

Considerato altresì che il contributo è suscettibile di essere traslato economicamente sui consumatori, con conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, nonostante l'adozione di un piano di controlli straordinario, segnala il rischio che la nuova disciplina possa, nei fatti, accompagnarsi ad incrementi dei prezzi seguiti da provvedimenti sanzionatori *ex post*. In ordine ai suddetti profili, occorre acquisire dati ed elementi di conoscenza ulteriori.

In relazione ai commi da 8 a 10, occorre acquisire conferma della sostenibilità dei nuovi compiti per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che per nove mesi dovrà attuare un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute mensilmente. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, pur trattandosi di oneri modulabili entro un limite massimo di spesa, andrebbero fornite delucidazioni sui parametri assunti dalla relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziare.

Per quanto concerne l'articolo 38, in relazione alla quota di copertura di cui alla lettera c), rileva che l'importo ivi indicato, in termini di utilizzo di maggiori entrate, si raggiunge soltanto includendovi anche i 13,79 milioni di euro ascritti all'articolo 1 come effetto sull'IRAP della riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, che tuttavia sono contabilizzati come minore spesa ai fini del saldo netto da finanziare. Appare pertanto necessario correggere in tal senso la clausola di copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 300.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore **SACCONI** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire elementi istruttori per verificare gli effetti finanziari delle proposte 2.12, 2.15, 2.16 (identico a 2.17), 2.29 (identico a 2.30 e 2.31), 2.32 e 2.34 (analogo al 2.35, 2.36 e 2.37), che estendono l'ambito applicativo della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle

pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso. Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conferma la valutazione non ostativa alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e

approvata.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.12, che interviene sui parametri di riferimento delle prestazioni professionali, su cui occorre acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel manifestare perplessità sull'impatto della proposta sulla finanza pubblica, ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.12.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

Esprime altresì un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, non segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE, dopo un breve intervento della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dal Governo, al fine di consentire le verifiche del caso.

Si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 2.28, ritenendo opportuno un supplemento di istruttoria sui profili di applicazione dell'equo compenso alla Pubblica Amministrazione.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), [DELL'OLIO](#) (M5S) e Antonella [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle proposte 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 3.3 e 3.4, nonché sulle proposte 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.15, non segnalati dal relatore. Chiede quindi di valutare l'accantonamento degli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.14, su cui è in fase di verifica una possibile riformulazione.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e Roberta [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame, rispettivamente, degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ritiene opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di rinviare l'esame dei restanti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e dai chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.



L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12."

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica sul testo, negativamente verificata.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) prende atto del deposito della relazione tecnica, riservandosi di valutarne il contenuto ai fini del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra i subemendamenti alla proposta del relatore 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento e degli emendamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria SARTORE assicura che, già nelle prossime sedute, sarà in grado di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.17 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 7.21 (testo 2) e 11.7 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.2 (testo 2) e 18.25 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). Occorre verificare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 23.11 (testo 2), laddove consente di individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per onerosità segnalata anche dalla Commissione, sulle proposte 2.6 e 2.0.3, nonché sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, non segnalate dai relatori, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne l'invarianza finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, su cui si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte i senatori Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI), [MANCA](#) (PD), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), all'esito del quale il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del relativo esame.

Su richiesta, rispettivamente, dei senatori Roberta [FERRARI](#) (PD) e [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 2.6 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla Commissione, non avendo osservazioni sulle restanti.

I senatori [CALANDRINI](#) (FdI), [MANCA](#) (PD) e [DELL'OLIO](#) (M5S), chiedono l'accantonamento dell'esame, rispettivamente, delle proposte 3.5, 3.13 e 3.0.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha accolto la richiesta di accantonamento, la sottosegretaria SARTORE, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, su tutte le proposte segnalate dai relatori.

La senatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento delle proposte 4.1 e 4.3.

I senatori [MANCA](#) (PD) e Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 4.19 e 4.20.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) reputa necessario un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dai relatori all'articolo 4.

La rappresentante del GOVERNO, passando all'esame delle proposte riferite all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 5, nonché sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.12 (analoga a 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analoga a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, non segnalate dalla Commissione.

Al riguardo, osserva che l'entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza 2021 costituisce la *milestone* PNRR M1C2-6. Tale obiettivo prevede, con riguardo al settore dell'energia, che debba essere assicurata l'obbligatorietà di svolgimento di gare per contratti di concessione idroelettrica e l'eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti, rimettendo al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le concessioni idroelettriche che sia coerente con il diritto dell'Unione europea.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, ritiene che la strada più corretta sia quella di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei casi di carenza di copertura o di problemi di quantificazione, mentre, nell'ipotesi di profili di contrasto effettivo o presunto con gli obiettivi e i traguardi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a suo avviso la valutazione dovrebbe essere rimessa alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE, fatte debitamente salve le prerogative della Commissione bilancio, ricorda che il mancato raggiungimento di obiettivi o traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza comportano il venir meno del rimborso delle corrispondenti rate, previste a titolo di prestito o di sovvenzione, da parte delle Istituzioni europee, con evidente impatto sulla finanza pubblica italiana.

I senatori [MANCA](#) (*PD*), [CALANDRINI](#) (*FdI*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 5.27, 5.4 e 5.28.

Interviene per chiedere chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo sull'emendamento 5.1 la senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla quale risponde la sottosegretaria SARTORE ribadendo che si tratta di un obiettivo del PNRR.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede lumi sull'avviso del Governo relativo alla proposta 5.3. Reputa comunque opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati dal Governo, anche al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori, nonché lo svolgimento delle interlocuzioni politiche tra la Commissione di merito e l'Esecutivo.

Il PRESIDENTE accoglie le richieste di accantonamento formulate dai senatori, disponendo altresì la sospensione dell'esame degli emendamenti 5.34 e 5.40, analoghi alla proposta 4.21, già accantonata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 5.5, 5.8, 5.29, 5.38, 5.0.1 e 5.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.0.1000 e relativi subemendamenti, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.1, 4.3, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 5, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti."

La proposta dei relatori è messa in votazione e approvata.

Su sollecitazione del relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la rappresentante del Governo mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le valutazioni del Governo su una parte degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022  
**572ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**RIVOLTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri.** - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

**(1943) Paola NUGNES.** - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

**(1981) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per la rigenerazione urbana*

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI.** - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1921) RIPAMONTI e altri.** - *Disciplina della professione di guida turistica*

**(2087) CROATTI.** - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.

Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una serie di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**  
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ( n. 388 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.

In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accREDITamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.

In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.

Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.

Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente [RIVOLTA](#) richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la [PRESIDENTE](#), non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente [RIVOLTA](#) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o**

***in istituti di assistenza***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente [RIVOLTA](#) chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice [RIVOLTA](#) richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.

In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022**  
**580ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

***(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) ( n. 395 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenza che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenza poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono



sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti**

***per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio. In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-*quinquies* del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali. Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa

che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica**

**(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **1.4.2.3. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**



## 1.4.2.3.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 MARZO 2022  
**12ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[PARENTE](#)

*Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 11ª Commissione:*

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile :** parere favorevole con osservazioni

**(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti :** parere favorevole con osservazioni.

